



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTIVITÀ COMUNALE NEL PERIODO EMERGENZIALE DA COVID 19.	<i>Nr. Progr.</i>	34
	<i>Data</i>	21/04/2020
	<i>Seduta NR.</i>	12

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 17:00 convocata con le prescritte modalità, RIUNITASI IN VIDEO CONFERENZA MEDIANTE SISTEMA TELEMATICO si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER L'ATTIVITÀ COMUNALE NEL PERIODO
EMERGENZIALE DA COVID 19.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in relazione all'attuale emergenza sanitaria, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, il Governo è intervenuto con varie disposizioni che introducono misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia in tema di organizzazione generale dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni che, in particolare, per l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti;

RICHIAMATO l'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" secondo cui:

"1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. " ;

ATTESO che, il "lavoro agile" o "smart - working" è un approccio all'organizzazione del lavoro basato su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione che non richiede necessariamente al lavoratore di essere presente sul posto di lavoro o in un altro luogo predeterminato e gli consente di gestire il proprio orario, garantendo il rispetto del limite massimo di ore giornaliere e settimanali stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 che fornisce indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali anche la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in via ordinaria attraverso il lavoro agile;

VISTO il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da COVID – 19 del 3/4/2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione ed i sindacati maggiormente rappresentativi nelle pubbliche amministrazioni con cui si evidenzia, tra l'altro, la necessità della rimodulazione dell'organizzazione del lavoro e degli uffici onde consentire la riduzione della presenza di personale ed utenza;

DATO ATTO, quindi, della necessità di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto ovvero individuare idonee modalità lavorative che tutelino la salute del personale comunale;

CONSIDERATO che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 14 della L. n. 124/2015 dal recente D. L. n. 9/2020 recante: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, viene superato il regime “sperimentale” dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che tali misure operano “a regime”;

ACCERTATO che, alla data attuale questo Comune , non ha deliberato un Regolamento Comunale di disciplina del Lavoro Agile;

EVIDENZIATO che questo Comune ha già attivato, nell'imminenza dell'emergenza, lo svolgimento del lavoro a distanza;

VISTA la direttiva del Segretario Generale contenente le modalità organizzative alle quali il Comune di Busto Garolfo si conforma, dando la precedenza per l'attivazione del lavoro agile ai dipendenti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, ai lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi degli asili nido e della scuola dell'infanzia, nonché i lavoratori che operano in ambienti ove risulta difficoltoso il rispetto delle misure igienico sanitarie previste da norma di legge;

RITENUTO, a fronte dell'attuale situazione emergenziale di confermare modalità semplificate e temporanee di accesso al “lavoro agile” con riferimento al personale come sopraddeito, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, al fine di garantire, ove possibile, la prosecuzione dei servizi in via ordinaria attraverso tale strumento;

PRECISATO come il lavoro agile debba essere svolto sulla base dell'assegnazione al personale di ogni settore, da parte di ciascun responsabile di area, di attività monitorabili e rendicontabili, senza la necessità di specifici vincoli di orario fermo restando l'unico limite di massima utilizzabilità della rete quantificata – allo stato – in quindici presenze contemporanee;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di individuare le attività indifferibili che invece devono essere inevitabilmente rese con la presenza in servizio, tenuto conto dell'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza;

DATO ATTO che in quanto atto di indirizzo non si rende necessario il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non necessita il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma di legge,

D E L I B E R A

1. di fornire i seguenti indirizzi ai Responsabili, ai fini della prosecuzione di modalità semplificate e temporanee di accesso al "lavoro agile", senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 11/03/2020, e fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. dell'8/03/2020, ciascun Responsabile, con proprio atto/scheda, dispone l'attivazione in via ordinaria del "lavoro agile", ove possibile e fatte salve le attività indifferibili individuate al successivo punto 3), fornendo apposite indicazioni in materia di orario di lavoro, nel rispetto del CCNL e delle disposizioni normative vigenti, nonché per il trattamento dei dati personali, e assicurando comunque l'invio telematico dell'informativa in materia di sicurezza sul lavoro resa disponibile sul sito dell'INAIL;
2. di dare atto che il lavoro agile debba essere svolto sulla base dell'assegnazione al personale di ciascun settore, da parte dei responsabile di area, di attività monitorabili e rendicontabili;
3. di individuare, nell'ambito dei servizi comunali, le seguenti attività indifferibili fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
 - Servizio di Stato Civile;
 - Protocollo ed attività di supporto agli organi istituzionali;
 - Personale;

- Servizio Ragioneria;
 - Servizio Cimitero;
 - Servizio Polizia Locale;
 - Servizio Manutentivo
 - e qualsiasi attività che risultasse comunque inderogabilmente necessaria in base alla normativa di legge;
4. di stabilire che per l'individuazione del personale abilitato a lavorare in modalità “lavoro agile”, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, sarà data la precedenza ai seguenti lavoratori:
- a) ai lavoratori disabili, nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - b) ai dipendenti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;
 - c) ai lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi degli asili nido e della scuola dell'infanzia;
 - d) ai lavoratori che operano in ambienti ove risulta difficoltoso il rispetto delle misure igienico sanitarie previste da norma di legge.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 21/04/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).